



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/02/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 1/10/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 6/12/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.858,30, a titolo di commissioni bancarie, commissioni intermediario ed oneri assicurativi, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 1.253,58), nonché gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente la genericità delle contestazioni sollevate, circostanza che demanda al Collegio lo svolgimento di un'attività consulenziale, che esula dalla competenza dell'Arbitro. Nel merito sostiene la trasparenza delle condizioni contrattuali, in quanto risultano distintamente indicate tutte le voci di costo, le corrispondenti attività che ciascuna voce di costo intende remunerare, le voci rimborsabili in caso di estinzione anticipata, nonché i criteri di calcoli adottati per il relativo rimborso; afferma poi la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione (€ 1.253,18), superiore rispetto a quanto dovuto applicando i criteri contrattuali (€ 1.215,27).

Fa presente l'avvenuto rimborso – pur se ritenuto non dovuto – della ulteriore somma di € 50,00, decurtata dal calcolo delle commissioni di gestione a titolo di spese fisse assicurative, a mezzo assegno circolare trasmesso, in sede di riscontro al reclamo, alla società di consulenza che rappresenta l'odierno ricorrente.



Afferma poi la natura *up front* delle “*commissioni di attivazione*” e delle “*commissioni rete esterna*”, volte a remunerare l’attività prodromica alla stipula del contratto che si conclude al momento del perfezionamento del finanziamento (richiama l’art. 121, comma 1, lett. h) T.U.B.); in relazione alla provvigione dell’agente, specifica inoltre che il relativo costo è stato già integralmente e definitivamente sostenuto (allega copia fattura ed evidenza interna del bonifico).

Chiede pertanto di respingere il ricorso perché totalmente infondato in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, pervenute il 3/12/2018, il ricorrente espone che la normativa comunitaria e nazionale definisce in maniera “*chiara*” il diritto del consumatore ad una riduzione degli interessi e dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del prestito. Osserva che l’orientamento consolidatosi presso l’ABF è stato quello di distinguere tra costi *up-front* e costi *recurring*, riconoscendo solo il rimborso di questi ultimi per la “*quota non goduta*”. Fa presente che la sentenza n. C-383/18 della Corte di Giustizia UE ha chiarito che “*L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”; pertanto, ritiene che il precedente orientamento dell’ABF risulti superato alla luce della predetta sentenza, avendo diritto alla restituzione di “*tutte le spese associate al prestito*”.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente, con riferimento alla contestazione relativa alla genericità della domanda, il Collegio ritiene che la stessa possa essere interpretata alla luce del contenuto del reclamo, in cui il ricorrente, richiamando l’art. 125-*sexies* TUB, individua le voci di costo di cui chiede la restituzione, secondo il criterio proporzionale lineare; sebbene utilizzi denominazioni non coincidenti con quelle presenti in contratto, dagli importi indicati nel reclamo si evince che la richiesta di rimborso ha ad oggetto le commissioni di attivazione, le commissioni di gestione e le commissioni rete esterna.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione contrattuale presente in atti risulta che la commissione di attivazione, corrisposta a fronte di attività prodromiche alla conclusione del contratto, ha carattere *up front* e va pertanto restituita in proporzione agli interessi. Lo stesso è a dirsi della commissione rete esterna, che remunera l'attività prodromica al finanziamento svolta dall'agente intervenuto e documentata in atti dall'intermediario.

Al contrario, la commissione di gestione ha carattere *recurring* e va quindi restituita secondo il criterio *pro rata temporis*.

Pertanto il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti, ivi compreso quello di € 50,00 (corrispondente alle spese fisse assicurative, inizialmente decurtate dal rimborso della commissione di gestione al momento dell'estinzione), riconosciuto mediante assegno bancario emesso dall'intermediario in favore del ricorrente in fase successiva all'estinzione:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commiss. di attivazione (up front)	€ 1.029,29	€ 617,57	€ 397,41	○		€ 397,41
○	Commiss. di gestione (recurring)	€ 2.108,78	€ 1.265,27	€ 814,21	○	€ 1.253,58	€ 11,69
○	Commiss. rete esterna (up front)	€ 1.598,40	€ 959,04	€ 617,15	○		€ 617,15
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborso assegno del 24/07/2019						€ 50,00	-€ 50,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 976,25
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 976,25, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI